

# Il Tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

(decreto di omologa del concordato preventivo – articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente

dott. **Simona Boiardi** giudice

dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nella procedura concorsuale iscritta al n. 3 del ruolo generale dell'anno 2020, a carico di Ferrarini SpA, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/03/2023, ha emesso il seguente

## d e c r e t o

L'oggetto del presente giudizio camerale consiste nello stabilire se la proposta di concordato preventivo avanzata ai propri creditori dalla società (p.iva: ), con sede legale in , possa essere omologata.

### 1. Svolgimento della procedura.

Giova ricordare, in via di premessa, il lungo e articolato iter avuto dalla procedura:

- con un primo ricorso (Primo Concordato) depositato in data 23/07/2018 la Società chiedeva e otteneva dal Tribunale la concessione di un termine per formulare ai creditori una proposta di concordato preventivo;
- in data 25/02/2019 la ricorrente depositava quindi una prima proposta di concordato e veniva ammessa alla procedura con decreto datato 12/03/2019;
- con istanza depositata il 02/05/2020 la ricorrente rinunciava alla prima domanda di concordato;
- con ricorso proposto in pari data (Secondo Concordato) la chiedeva la concessione di un ulteriore termine per il deposito di una nuova proposta concordataria;
- in data 31/08/2020, alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, come prorogato con decreto 07/07/2020, la ricorrente depositava la proposta, il piano concordatario e la documentazione di cui all'articolo 161, secondo e terzo comma, legge fallimentare;
- nel frattempo, le creditrici e impugnavano avanti alla Corte d'Appello di Bologna il decreto 06/05/2020 con cui il Tribunale aveva concesso termine per il deposito della proposta e del piano;
- con provvedimento in date 13-20/10/2020 la Corte d'Appello rigettava il reclamo contro il decreto che aveva dichiarato improcedibile il Primo Concordato e revocava «il decreto 6-8 maggio 2020 nel Concordato preventivo promosso da numero 3/2020», dichiarando l'incompetenza dell'intestato Tribunale e



disponendo «la trasmissione del presente provvedimento per il più a praticarsi, competente essendo il Tribunale di Bologna»;

- con ordinanza n. 19618 del 09/07/2021 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul regolamento di competenza proposto sia dalla Società sia d'ufficio dal Tribunale di Bologna, dichiarava la competenza dell'intestato Tribunale a decidere sul Secondo Concordato depositato dalla \_\_\_\_\_ ;

- con provvedimento 27/07/2021 il Tribunale, tenuto conto del tempo trascorso dal deposito della domanda, chiedeva chiarimenti in relazione a taluni aspetti del piano, assegnando alla Società termine per la relativa integrazione;

- con il medesimo provvedimento, il Tribunale dichiarava altresì l'inammissibilità del ricorso ex art. 163, comma 4, legge fall., depositato da \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ in data 10/08/2020;

- avverso quest'ultimo decreto, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ proponevano reclamo alla Corte d'Appello di Bologna che, all'esito dell'udienza del 01/10/2021, ne dichiarava l'inammissibilità;

- con decreto in data 19/10/2021 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della \_\_\_\_\_ , confermando nell'incarico di commissario giudiziale il dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e fissando l'udienza del 12/05/2022 per l'adunanza dei creditori;

- con ricorso ex art. 163, comma 4, legge fallimentare, depositato in data 12/04/2022, la creditrice \_\_\_\_\_ (p.iva: \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_, formulava una proposta concorrente di concordato, poi modificata con atto depositato il successivo 27/04/2022;

- a seguito dell'iniziativa assunta da \_\_\_\_\_, l'udienza fissata per l'adunanza dei creditori veniva differita al giorno 20/10/2022;

- con decreto datato 09/06/2022, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della proposta concorrente di concordato: (i) per carenza di legittimazione attiva della proponente; (ii) per avere la proposta principale di concordato assicurato il pagamento di almeno il 30% dell'ammontare dei crediti chirografari; (iii) per non essere stata accompagnata, sin dall'origine, dall'attestazione prescritta dall'art. 161 comma 3;

- all'udienza del 20/10/2022 si svolgeva l'adunanza dei creditori della \_\_\_\_\_ ;

- con decreto 10/11/2022 il Tribunale, preso atto dell'intervenuta approvazione - anche per classi - del concordato preventivo proposto dalla Società, fissava ai sensi dell'art. 180, comma 1, legge fallimentare, l'udienza del 02/03/2023 per decidere sull'omologa della domanda;

- con decreto datato 22/11/2022 e depositato il successivo 16/01/2023, la Corte d'Appello di Bologna rigettava il reclamo proposto da \_\_\_\_\_ avverso la pronuncia di inammissibilità della proposta concorrente di concordato.



## 2. Il piano concordatario.

, che ha come oggetto sociale la produzione e il commercio di salumi, ha elaborato una proposta concordataria in continuità aziendale diretta, con lo scopo di soddisfare parzialmente i propri creditori, riacquisire equilibrio finanziario e proseguire l'attività imprenditoriale.

Le linee guida del piano prevedono, in sintesi, che i flussi di cassa che saranno generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale saranno destinati, nella percentuale in eccesso rispetto alle necessità finanziarie della gestione corrente, al soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari, oltre che al pagamento delle spese e degli oneri in prededuzione.

Il piano prevede poi che, subordinatamente all'omologa del concordato, la società partecipata da (80%) e (20%), subentri integralmente nel capitale sociale della debitrice. Al riguardo il Tribunale prende atto che, *medio tempore*, il socio di controllo di di ) ha trasferito l'80% del capitale sociale ad un soggetto terzo (la , con sede in , il cui capitale è integralmente detenuto dal dott. ), che si è impegnato a trasferire a sua volta tali quote a una volta che le autorità antitrust competenti (in e in ) avranno rilasciato il proprio nulla osta al perfezionamento dell'operazione.

Il risanamento della Società sarà attuato attraverso la ricostituzione del capitale sociale, previo azzeramento dello stesso e successivo suo aumento minimo di euro 10 mln (e massimo di euro 20 mln, in funzione della consistenza del patrimonio netto di ), destinato integralmente a , che verrà liberato tramite versamento garantito da e subordinatamente all'omologa definitiva del concordato.

Il piano prevede ancora l'erogazione di un finanziamento prededucibile ex art. 182-*quater* legge fallimentare da parte di fino a concorrenza dell'importo di euro 12 mln, nella forma ca del mutuo (non in quella di anticipazione di crediti), della durata di anni 7 rimborsabile in 13 rate trimestrali di pari importo per euro 750 mila ed una rata finale di euro 3 mln.

Con comunicazione indirizzata alla Società in data 28/02/2023 e rubricata «*Rinnovo Commitment Letter*», ha formalmente rinnovato il proprio impegno nei termini in precedenza già assunti, estendendone la validità sino al 28/02/2024, data entro la quale dovrà intervenire l'omologa definitiva del concordato. In precedenza, con comunicazione in data 20/02/2023, gli investitori e si erano comunque e a propria volta impegnati «a subentrare nell'impegno assunto da di erogare il finanziamento prededucibile di Euro 12 milioni previsto ai sensi del Piano e della



*Proposta di Concordato» alle medesime condizioni previste da [redacted] e [redacted] e*  
**condizionatamente all'omologa definitiva del concordato.**

Successivamente, con comunicazione trasmessa in data 28/02/2023, gli investitori [redacted] e [redacted] hanno poi prorogato tutti gli impegni di investimento assunti sino a quando **non sarà intervenuta l'omologa definitiva del concordato, «senza quindi avere riguardo a quando questa temporalmente interverrà».** Tra gli impegni assunti dagli investitori vi è anche quello di assicurare, **nelle more dell'omologa definitiva, «che [redacted] possa continuare ad operare e dare esecuzione al proprio piano concordatario in un contesto di continuità aziendale»:** per espressa indicazione degli investitori, tale impegno potrà anche consistere nella *«eventuale conversione di una parte dei crediti vantati dalla scrivente, sino ad un importo non eccedente Euro 5 milioni, in un versamento in conto futuro aumento di capitale».*

Il piano prevede, infine, la liquidazione di alcuni beni non strategici **per la prosecuzione dell'attività aziendale e segnatamente la proprietà** di un immobile ad uso ufficio in Prato e le partecipazioni sociali detenute in [redacted] e [redacted] (rispetto alle quali sussiste un impegno di [redacted] a partecipare alla futura procedura competitiva di vendita).

Una volta dotata la Società di nuove risorse finanziarie per **supportare l'attività aziendale, tramite l'aumento di capitale e il finanziamento** concesso da [redacted], il piano prevede il ripristino della piena attività produttiva, il mantenimento dei livelli **occupazionali e l'implementazione delle sinergie con il [redacted]**

**L'investitore [redacted]** si è impegnato, in particolare: (i) a fornire **alla Società le materie prime funzionali alla produzione dell'impianto** di [redacted] direttamente o anche indirettamente attraverso fornitori (rifilatori di prosciutti), alle migliori condizioni di mercato tempo per tempo vigenti; (ii) a concludere contratti di baliatura e stagionatura di prodotti nello stabilimento produttivo di [redacted], in maniera da garantirne la saturazione; (iii) **a realizzare, entro l'arco temporale del piano, un nuovo impianto** destinato alle attività produttive della [redacted], ubicato ove possibile nel Comune di [redacted], in modo da consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro e la salvaguardia dei livelli occupazionali; (iv) a mettere a supporto i propri rapporti commerciali nei mercati internazionali.

### **3. La proposta di concordato.**

**La proposta di concordato prevede che l'esecuzione del piano, inizialmente sviluppato nell'arco temporale 2020-2027 da intendersi poi traslato in avanti a seguito del prolungarsi della procedura, sia affidata all'organo amministrativo della Società, ad esclusione della vendita delle attività non strumentali che sarà invece rimessa ad un Liquidatore Giudiziale (già individuato nel dott. [redacted])**

[redacted], Dottore Commerciale e Revisore legale con studio in [redacted], con un compenso indicato in euro 150.000,00, inferiore



all'importo che risulterebbe mediante applicazione dei parametri di cui al decreto ministeriale n. 30/2012). A seguito dell'omologa, la proposta prevede che sia nominato un nuovo consiglio di amministrazione formato da membri nominati da \_\_\_\_\_ e da un membro nominato da \_\_\_\_\_ (si rammenta che l'attuale consiglio è invece composto dalla sig.ra \_\_\_\_\_ quale Presidente e dal consigliere delegato sig. \_\_\_\_\_). Il nuovo consiglio dovrà provvedere, in relazione agli adempimenti concordatari, a consolidare l'elenco delle passività concorsuali, ad informare con periodicità semestrale gli organi della procedura sull'andamento dell'attività d'impresa e del concordato e ad effettuare i pagamenti dei creditori concorsuali, rispettando come da piano l'ordine delle cause legittime di prelazione tramite deposito di riparti presso la cancelleria fallimentare del Tribunale.

Quanto ai membri della famiglia \_\_\_\_\_, questi si sono impegnati contrattualmente a fornire il proprio supporto industriale e commerciale per la realizzazione del piano e, in particolare, a mettere a disposizione di \_\_\_\_\_ nonché di \_\_\_\_\_ le competenze manageriali e il know-how necessari per la lavorazione e produzione del prosciutto al fine di mantenere la qualità della produzione e le caratteristiche organolettiche dei prodotti \_\_\_\_\_.

Passando al contenuto della proposta, la debitrice prevede di soddisfare i propri creditori nella misura e nei tempi di seguito indicati, mediante suddivisione dei crediti chirografari (per natura e degradati) in dodici distinte classi.

È previsto, anzitutto, il pagamento integrale delle passività maturate in prededuzione nel corso della procedura alle rispettive scadenze nonché delle spese della procedura e dei servizi professionali strumentali all'accesso alla procedura di concordato preventivo alle rispettive scadenze e, comunque, non oltre il termine di 180 giorni dalla data del decreto di omologazione del concordato.

Il medesimo trattamento (pagamento integrale) è previsto anche per tutti i crediti assistiti da privilegio generale o speciale, entro e non oltre un anno dall'omologa per i crediti esigibili ovvero alla naturale scadenza per quelli non esigibili. Per quanto concerne, in specifico, i crediti vantati dagli Enti Previdenziali assistiti da privilegio ex artt. 2752 e 2753 codice civile, la debitrice è stata già autorizzata dal Tribunale ad usufruire della definizione agevolata dei debiti contributivi (c.d. rottamazione-ter e rottamazione-quater).

Per quanto riguarda i creditori ipotecari, la proposta ne prevede il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei beni ipotecati in caso di liquidazione, secondo quanto risultante dall'attestazione redatta ex art. 160, comma 2, legge fallimentare, entro un anno dall'omologa ovvero, per il credito ipotecario della \_\_\_\_\_, al momento del riparto successivo alla liquidazione del bene ipotecato.

I creditori chirografari sono stati suddivisi in n. 12 classi.



Quanto alla classe 1 (Banche creditrici per crediti assistiti da ipoteca e privilegio speciale su beni non capienti; c.d. ipotecari degradati a chirografario), è previsto il pagamento nella misura del **17,50% in tre rate entro il quinto anno dall'omologa.**

Quanto alla classe 2 (Clienti per premi), è previsto il rimborso integrale dei crediti in linea capitale, senza il riconoscimento di alcun interesse, all'omologazione della proposta di concordato, anche mediante compensazione con crediti vantati dalla ricorrente.

Quanto alla classe 3 (Creditori strategici), è previsto il rimborso integrale dei crediti in linea capitale, senza il riconoscimento di alcun **interesse, entro il secondo anno dall'omologa.**

Quanto alla classe 4 ( ), è previsto il rimborso dei crediti **nella misura dell'85% in tre rate entro il terzo anno dall'omologa.**

Quanto alla classe 5 ( ), è previsto un primo versamento di euro 2.930.000 **entro due anni dall'omologa ed il saldo entro 60** giorni dalla vendita delle partecipazioni sociali detenute dalla debitrice in e ovvero ancora, nel caso in cui entro il 31/12/2023 tali partecipazioni non dovessero essere vendute a valori che consentano la tacitazione del creditore, la soddisfazione avverrà mediante *datio in solutum* delle partecipazioni entro il 31/03/2024.

Quanto alla classe 6 (Fornitori), è previsto il rimborso nella misura del 25% **in tre rate entro il quinto anno dall'omologa.**

Quanto alla classe 7 (Banche che concederanno Nuova Finanza), mette conto precisare che essa ricomprendeva originariamente tutte le banche alle quali era stata sottoposta la richiesta di concedere un finanziamento in prededuzione. Poiché solo ha aderito, **tale classe comprende di fatto solo quest'ultima. Al riguardo, la proposta prevede il rimborso dei crediti nella misura del 30% entro il quinto anno dall'omologa.**

Quanto alla classe 8 (Banche che non concederanno Nuova Finanza), è previsto il rimborso dei crediti nella misura del 17,50% **in tre rate entro il quinto anno dall'omologa.**

Quanto alla classe 9 (Obbligazionisti), è previsto il rimborso nella **misura del 29,63% entro il secondo anno dall'omologa.**

Quanto alla classe 10 (Altri creditori chirografari), è previsto il pagamento nella misura del 28,13% **entro il secondo anno dall'omologa.**

Quanto alla classe 11 ( che non concederà nuova finanza), è previsto il rimborso dei crediti nella misura del 17,50% **in tre rate entro il quinto anno dall'omologa.**

Quanto alla classe 12 ( cessionaria di crediti), è previsto il rimborso dei crediti nella misura del 25,83% **in tre rate entro il quinto anno dall'omologa.**

La provvista necessaria al pagamento dei crediti nella misura indicata nella proposta sarà ritratta in parte dalle disponibilità di cassa eccedenti rispetto al fabbisogno corrente, in parte dal realizzo di alcune poste dell'attivo (crediti, rimanenze e beni non strategici) e per altra parte ancora dalle risorse derivanti dall'aumento di capitale



sociale che verrà versato da parte di \_\_\_\_\_ e dal finanziamento che sarà concesso da \_\_\_\_\_.

Quanto alla suddivisione dei creditori in classi, il Tribunale si è già favorevolmente pronunciato in sede di apertura del concordato, ritenendo la stessa conforme alla previsione normativa (art. 160 legge fallimentare), che consente in particolare la ripartizione dei creditori secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei (dovendosi intendere per «posizione giuridica» la distinzione tra crediti prededucibili, privilegiati e chirografari e per «interessi economici omogenei», invece, quei caratteri che distinguono una categoria di **creditori dall'altra e che necessariamente si riverberano su una possibile non omogenea valutazione circa la convenienza del concordato**).

In questa sede viene confermata la correttezza della suddivisione proposta, essendo state indicate le ragioni dei trattamenti **differenziati tra i creditori e non risultando alterato l'ordine delle cause legittime di prelazione**.

Peraltro, a seguito di specifico rilievo formulato dal Tribunale, la ricorrente ha provveduto ad integrare la proposta con riferimento alla classe 5 ( \_\_\_\_\_ ), riconoscendo al creditore, laddove le partecipazioni in \_\_\_\_\_ e in \_\_\_\_\_ non dovessero essere vendute a valori che ne consentano la tacitazione, la possibilità di indicare un soggetto terzo a cui favore potrà essere effettuato il trasferimento delle partecipazioni sociali, con riscossione del relativo prezzo.

#### **4. Le attestazioni del piano.**

Il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta dal dott. \_\_\_\_\_, in possesso dei **requisiti previsti dall'articolo 67, terzo comma, lettera d), legge fallimentare**, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e finanziaria del piano medesimo.

Premesso che il giudizio sulla fattibilità economica e finanziaria del piano consiste in una valutazione prognostica in ordine alla ragionevole probabilità di adempimento ed esecuzione della proposta **nei tempi previsti, nella relazione datata 31/08/2020 l'attestatore, muovendo dall'analisi dei dati a disposizione e argomentando in** maniera logica e coerente le proprie affermazioni, ha così espressamente concluso: *«Nel caso in esame la proposta che effettua ai suoi creditori come già ampiamente descritto, attraverso il **Piano che ne costituisce l'elemento di dettaglio, appare razionalmente e concretamente realizzabile** essendovi la possibilità di ottenere le risorse finanziarie ivi indicate derivanti principalmente dalle operazioni sul capitale, dal supporto finanziario dei nuovi soci che entreranno nella compagine sociale una volta che il concordato sarà omologato, dal perfezionamento di talune dismissioni di assets non del tutto strategici e dal realizzo dei flussi finanziari derivanti dalla continuità diretta e che, attraverso essi, sia possibile soddisfare, nelle*



*tempistiche stimate, i creditori nelle misure e nelle modalità proposte»* (pag. 167).

**Per giungere a tali conclusioni, l'attestatore ha svolto un'analisi** delle assunzioni del piano che presentano le maggiori criticità di esecuzione.

In primo luogo, rilevato che uno dei principali elementi del piano è rappresentato dalla saturazione della struttura produttiva di attraverso la stagionatura da parte del dei necessari quantitativi di prosciutti, il professionista ha osservato che le strutture produttive italiane del hanno una capacità massima di produzione tale per cui «nessun dubbio può pertanto emergere in merito alla capacità del di disporre del numero necessario di cosce da sale da portare a stagionare presso la struttura di » (pag. 162).

**Quanto ai ricavi di vendita, l'attestatore ha osservato che «il programma commerciale sviluppato per la durata del Piano appare, in ragione del fatturato degli anni precedenti, delle previsioni legate alla saturazione di Lesignano e del fatturato mensile realizzato nei mesi di procedura, nel complesso ragionevole»** (pag. 163).

Quanto, infine, al margine lordo, le analisi di sensitività (stress test) **effettuate dall'attestatore lo hanno portato a concludere nel senso** che la riduzione dei flussi finanziari nelle ipotesi considerate, *«che si ritengono comunque estreme, e quindi difficilmente verificabili, in considerazione della solidità del partner industriale di »*, non inciderebbero sulla fattibilità del piano dal momento che anche in questo caso la debitrice *«sarebbe in grado di fare fronte agli impegni presi e proseguire la propria attività ricorrendo a minimi accorgimenti»* (pag. 165).

Il dott. ha inoltre attestato, trattandosi di proposta concordataria in continuità aziendale, che il piano contiene **un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura** (art. 186-bis, comma 2, lett. a, legge fallimentare), nonché la funzionalità della continuazione della ripresa **e della continuazione dell'attività di impresa** al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186-bis, comma 2, lett. b).

**A tale ultimo proposito l'attestatore, premesso che solo in caso di** continuità aziendale *«può assumersi che, a favore dei creditori, possa andare il valore economico dell'attivo d'impresa, incluso - se positivo - il valore di avviamento»* e che *«nel caso in esame difficilmente sarebbe possibile ipotizzare la fattibilità giuridica ed economica di un concordato preventivo di meramente liquidatorio»*, ha concluso che *«è innegabile che la proposta prevede delle percentuali di soddisfazione migliori rispetto a quelle nell'ipotesi di liquidazione in sede giudiziale, oltre che una tempistica di pagamento molto favorevole e conveniente al ceto creditorio»* (pagg. 195-198).

**Nella valutazione della convenienza dell'ipotesi concordataria in** continuità rispetto a quella liquidatoria, l'attestatore ha inoltre





considerato quello che potrebbe essere il possibile attivo che l'eventuale curatore potrebbe ritrarre dall'esercizio di azioni revocatorie (stimato in euro 5,5 milioni circa) e di responsabilità verso amministratori e sindaci, tenuto conto in questo caso delle concrete possibilità di aggressione in sede esecutiva dei patrimoni personali (stimato in euro 3 milioni circa). Il dott. ha concluso che, nell'alternativo scenario fallimentare, la percentuale di soddisfazione per i creditori chirografari scenderebbe al 2% circa.

È stata infine depositata anche la relazione prescritta dall'art. 160, comma 2, legge fallimentare, con cui è stato attestato che il trattamento dei creditori per IVA di rivalsa, per i quali non è prevista integrale soddisfazione, non è inferiore rispetto a quello che avrebbero avuto nell'alternativo scenario fallimentare.

Con note di aggiornamento datate 30/09/2021 e 25/03/2022, l'attestatore ha poi confermato la propria relazione.

## **5. La relazione e il parere del commissario giudiziale.**

Gli aspetti della proposta e del piano analizzati dal professionista indipendente sono stati esaminati in maniera critica e approfondita anche dal commissario giudiziale nella propria relazione ex art. 172 legge fallimentare, dal che si può quindi ritenere che l'informazione resa ai creditori, ai fini del voto sulla proposta di concordato, sia stata completa ed esaustiva.

Nelle proprie conclusioni il commissario giudiziale ha dato conto del fatto che le analisi svolte sono state il frutto di un'attività di monitoraggio pressoché quotidiana e che per l'intero periodo in esame non sono mai stati accertati né i presupposti ex art. 173 legge fallimentare di revoca dell'attività concordataria, né il compimento di atti di carattere straordinario non autorizzati o compiuti in frode ai creditori.

Il commissario giudiziale ha quindi espresso parere positivo in ordine alla fattibilità del piano (come confermato in sede di memoria integrativa datata 30/09/2021 ed aggiornato sulla base del piano industriale 2022-2028 approvato dal Consiglio d'Amministrazione del 03/03/2022) e alla convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel parere reso nell'ambito del presente giudizio di omologa (datato 20/02/2023), oltre a confermare quanto già esposto in sede di relazione ex art. 172, il commissario giudiziale ha dato conto dei risultati della gestione durante il periodo concorsuale, a far data dal 02/05/2020 fino al 30/11/2022. Al riguardo, emerge che «a livello aggregato di Ricavi e Costi, il progressivo a novembre 2022 ha registrato andamenti economici positivi sia per fatturato che per marginalità (in valore assoluto) rispetto alle aspettative indicate nell'aggiornamento del Piano approvato dal Cda 30/09/'22» (pag. 49) e che al 30/11/2022 l'utile di esercizio (ante imposte) è stato di circa euro 2,8 milioni.

Il commissario giudiziale ha inoltre svolto analisi di sensitività del piano in relazione, tra l'altro, all'eventualità che la controllata



, già sottoposta a concordato preventivo omologato, divenga insolvente (con conseguente apertura di una procedura liquidatoria a suo carico).

Mette conto precisare, infatti, che nel dicembre 2022 ha notificato a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per euro 6.625.000 (oltre ad ulteriori euro 6.625.000 da pagare nel termine di 40 giorni), che il Tribunale di Lecco, nel successivo giudizio di opposizione, non ha ritenuto di sospendere.

Premesso che vanta un credito commerciale verso di circa euro 8 milioni (di cui il piano concordatario non prevede comunque l'incasso) e che tra le due società intercorrono reciproci rapporti commerciali e di fornitura (in particolare,

svolge il servizio di affettatura del prosciutto cotto in vaschetta per la controllante, che ha sua volta fornisce prodotti alla controllata), il commissario giudiziale ha verificato, in termini probabilistici, le possibili ricadute sulla fattibilità economica del piano concordatario di un eventuale default di . In base alle valutazioni così effettuate, il commissario giudiziale ha concluso **che, nell'ipotesi deteriore, il patrimonio netto di nel 2023 verrebbe consumato sino ad assumere valore negativo per euro 2 milioni.**

Tale scenario, potenzialmente pregiudizievole per l'omologa del concordato, può ritenersi scongiurato dall'impegno assunto dagli investitori e in data 28/02/2023 di assicurare, anche senza omologa definitiva, la continuità aziendale anche attraverso la «eventuale conversione di una parte dei crediti vantati dalla scrivente, sino ad un importo non eccedente Euro 5 milioni, in un versamento in conto futuro aumento di capitale».

Il parere reso dal commissario giudiziale sulla domanda di omologa del concordato preventivo è stato in definitiva favorevole.

## **6) L'esito del voto e l'udienza di omologa.**

Inizialmente fissata per il giorno 12/05/2022, l'adunanza dei creditori ha avuto luogo all'udienza del 20/10/2022, a seguito del rinvio disposto dal Tribunale dopo il deposito della domanda concorrente di concordato da parte di .

All'esito delle operazioni di voto, la proposta concordataria della è stata approvata con le maggioranze prescritte dall'art. 177, comma 1, legge fallimentare. Ed infatti, come desumibile dalla relazione depositata dal commissario giudiziale il 10/11/2022, hanno votato favorevolmente creditori per complessivi euro 141.873.328,57 su un ammontare complessivo di crediti ammessi al voto pari ad euro 197.158.589,25 (maggioranza raggiunta pari al 71,96%). La maggioranza è stata raggiunta anche con riferimento alle classi in quanto, su 12 classi ammesse al voto, hanno votato favorevolmente 9 classi.



Con provvedimento in data 10/11/2022 il Tribunale, preso atto **dell'intervenuta approvazione del concordato**, ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 02/03/2023 per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo la notifica del decreto, a cura della ricorrente, *«al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti (da intendersi per tali anche quelli che non hanno manifestato la propria intenzione di voto)»*.

Con memoria in data 20/02/2023, si è costituita nel giudizio così instaurato, proponendo per diversi motivi **opposizione all'omologa del concordato**

**L'opponente ha contestato, preliminarmente, la corretta** instaurazione del contraddittorio, evidenziando come la notifica del decreto 10/11/2022 non risulti essersi perfezionata nei riguardi di tutti i creditori dissenzienti e come, in tutti i casi, sarebbero state **rilevate incongruenze tra l'elenco dei creditori utilizzato dalla** per le notifiche e quello invece a disposizione del commissario giudiziale.

A tale ultimo proposito, il Collegio ritiene che le precisazioni rese sia **dalla Società sia dal commissario giudiziale valgono senz'altro a** chiarire quelle incongruenze segnalate proprio dalla stessa debitrice nella memoria di costituzione. Ed infatti, la difesa della ricorrente ha precisato che, nelle more della procedura, taluni creditori hanno mutato denominazione o sono cessati per effetto di trasformazioni societarie: poiché la ricorrente è stata onerata di procedere alla notifica del decreto, queste modifiche hanno imposto il compimento di specifiche indagini che il commissario giudiziale, invece, non è **tenuto ad effettuare. Quest'ultimo procede alle comunicazioni sulla** base degli indirizzi pec indicati dagli stessi creditori, sui quali grava **l'onere di comunicare eventuali variazioni. Queste ragioni spiegano le** eventuali differenze esistenti tra l'elenco dei creditori utilizzato dalla ricorrente per le notifiche e quello invece impiegato dal commissario giudiziale per le comunicazioni.

Per quanto concerne, invece, le notifiche ai creditori dissenzienti, **all'udienza del 02/03/2023 la difesa della** ha dato atto **di avere eseguito 1358 notificazioni, di cui 47 all'estero, e quindi di** avere adempiuto all'onere imposto dal Tribunale (che aveva richiesto di effettuare la notifica, non solo nei riguardi dei creditori che avessero espresso voto negativo, ma anche nei confronti di quelli che non avessero manifestato alcuna intenzione di voto).

Nei riguardi di 10 creditori esteri (per crediti inferiori ad euro 20 mila ovvero per crediti anche di pochi euro) non è ancora conosciuto **l'esito della notifica. Tuttavia, il Collegio ritiene che il presente** giudizio di omologa debba ritenersi correttamente instaurato sotto il profilo del contraddittorio, essendo pacifico che nei confronti dei creditori «espressamente» dissenzienti, la notifica del decreto di fissazione udienza si sia tempestivamente e correttamente **perfezionata. Ai fini di cui all'art. 180, comma 1, legge fallimentare, è** sufficiente infatti che il debitore proceda alla notifica nei riguardi soltanto dei creditori che, avendo espresso voto negativo sulla proposta di concordato, abbiano così manifestato interesse a



partecipare al successivo giudizio di omologa: solo questi creditori si devono quindi intendere per «dissenzienti» nel senso voluto dalla norma. La prescrizione contenuta nel decreto 10/11/2022, con cui la debitrice era stata invece onerata della notifica indistintamente verso tutti i creditori dissenzienti, era tesa ad estendere il contraddittorio ad una platea più ampia possibile di creditori, come in concreto avvenuto. Ciò posto, la circostanza che rispetto a soli 10 creditori («non votanti») su 1385 non si conosca ancora l'esito della notifica, non ha alcuna incidenza sulla corretta instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di omologa.

In data 27/02/2023, tenuto conto delle vicissitudini occorse alla controllata \_\_\_\_\_, il commissario giudiziale ha comunicato a mezzo pec a tutti i creditori che avevano espresso voto favorevole apposita circolare ex art. 179, comma 2, legge fallimentare, per consentire loro di costituirsi nel presente giudizio per modificare eventualmente il voto.

Considerato che in base alle valutazioni compiute dal commissario giudiziale, di cui in precedenza si è già trattato, la fattibilità del piano \_\_\_\_\_ non risulterebbe comunque compromessa in caso di eventuale fallimento o liquidazione giudiziale a carico di \_\_\_\_\_ (gli effetti negativi sul piano sarebbero «disinnescati» dall'impegno degli investitori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di ricapitalizzare la società sino all'importo massimo di euro 5 milioni), e considerato che ai creditori è stata riconosciuta comunque la possibilità di costituirsi sino all'udienza di omologa, di prendere conoscenza del parere del curatore, di chiedere chiarimenti ed eventualmente di modificare il proprio voto, deve ritenersi che la procedura si sia correttamente svolta.

### **7) L'opposizione di**

Con un primo motivo di opposizione, \_\_\_\_\_ ha eccepito l'inammissibilità della proposta di concordato per errata formazione delle classi. Secondo la prospettazione dell'opponente, avendo i crediti di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ natura privilegiata, non avrebbero potuto essere collocati in autonome classi e, quindi, non avrebbero potuto concorrere alla formazione del quorum costitutivo e al raggiungimento della doppia maggioranza ex art. 177 legge fallimentare.

La debitrice ha qualificato come chirografari i crediti di \_\_\_\_\_, ritenendo che essi condividano la medesima natura dei crediti garantiti. Il diverso trattamento a loro riconosciuto (collocazione in un'autonoma classe, con previsione di pagamento nella misura dell'85% del capitale) è stato giustificato dalla debitrice proprio in ragione del (contestato) orientamento giurisprudenziale citato dall'opponente, che attribuisce il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, decreto legislativo n. 123/1998, ai crediti sorti per garanzie legate a finanziamenti concessi dopo il 24/03/2015.



Alla luce di queste considerazioni, il trattamento differenziato **riconosciuto a questi crediti e la loro collocazione in un'apposita classe** è apparso corretto: la percentuale di soddisfazione attribuita a (85% del capitale) corrisponde, infatti, al pagamento integrale del credito per le garanzie legate ai finanziamenti successivi al 2015 e al pagamento nella più ridotta misura del 17,5% di quelli precedenti (pacificamente chirografari).

ha comunque agito giudizialmente di fronte al Tribunale di Roma (udienza di precisazione delle conclusioni: 15/03/2023) per il riconoscimento del privilegio e non ha espresso alcuna manifestazione di voto.

**In primo luogo, si osserva che l'opponente è legittimato a contestare la natura privilegiata o meno di un credito o la sua eventuale collocazione in un'autonoma classe, solo in funzione dell'eventuale ricaduta che ciò potrebbe avere sulla formazione delle maggioranze prescritte per l'approvazione del concordato e sulla fattibilità economica del piano.**

Nel caso di specie, **quand'anche si escludesse la classe 4 dal novero dei crediti chirografari**, sul presupposto della natura prelatizia del credito, nessuna conseguenza ne deriverebbe sul piano della formazione delle maggioranze né su quello della fattibilità economica del concordato.

**Riguardo al primo aspetto, infatti, l'eventuale eliminazione della classe 4 comporterebbe un aumento, in termini percentuali, sia della maggioranza assoluta (diminuendo la somma totale dei crediti ammessi al voto e lasciando invariato l'ammontare dei voti favorevoli, la percentuale di approvazione del concordato passerebbe dal 71,96% al 73,71%), sia della maggioranza per classi (in quanto la proposta risulterebbe approvata da 9 classi su 11 invece che su 12).**

Anche la fattibilità economica del piano risulterebbe **impregiudicata dall'eventuale riconosciuta natura prelatizia del credito** e dalla conseguente necessità, per la debitrice, di **provvedere al suo pagamento integrale entro un anno dall'omologa definitiva.**

Tale conclusione la si ritrae dalle analisi di sensitività condotte dal **commissario giudiziale (pagg. 7 e ss. dell'integrazione al parere ex art. 180 legge fallimentare, datata 28/02/2023)**, il quale ha dato **conto, anzitutto, dell'appostazione nel piano di un fondo rischi per euro 855.000, a copertura del caso in cui fosse attribuito a il privilegio richiesto. L'ammontare del fondo è stato parametrato al valore del 15% del credito** (ossia alla quota del credito oggetto di falcidia concordataria). Poiché successivamente **all'adunanza dei creditori sono scaduti i termini per escutere una parte della garanzia rilasciata da in favore di** (che nel frattempo aveva ceduto i propri crediti ad ), il credito di risulta oggi **diminuito dell'importo di euro 1.030.000, con conseguente maggior capienza dell'anzidetto fondo rischi.**

Muovendo da questa premessa e quindi tenuto conto che una quota maggiore del 15% del credito risulterebbe ampiamente



coperta dal fondo rischi esistente, il commissario giudiziale ha evidenziato quelli che sarebbero gli effetti finanziari e patrimoniali sul piano di concordato nel caso in cui il pagamento dell'intero credito di dovesse essere anticipato entro un anno dall'omologa definitiva (in luogo del termine di 3 anni previsto dalla proposta), anche nel caso di eventuale default della controllata

L'analisi di sensitività è stata condotta anche con riferimento all'eventualità in cui il provvedimento di omologa del concordato venisse impugnato, con conseguente rinvio dei riparti successivi al primo per un valore di oltre 90 milioni di euro (mentre il primo, quello relativo alle predeuzioni, verrebbe comunque eseguito anche in caso di omologa non definitiva).

In ciascuno dei casi esaminati, il commissario giudiziale ha concluso nel senso che non verrebbe comunque compromessa la fattibilità del piano : anche nell'ipotesi deteriore, infatti, i benefici finanziari e patrimoniali di cui il piano godrebbe per effetto del rinvio dei riparti conseguenti al primo, sopravanzerebbero gli effetti negativi derivanti dal rinvio dell'aumento di capitale per 10 milioni da parte di e del finanziamento per 12 milioni e la debitrice sarebbe quindi in grado di adempiere la proposta di concordato nei termini previsti.

Quanto ai crediti di (società partecipata che persegue il fine di sostenere la crescita delle imprese italiane all'estero), la debitrice ne ha proposto la collocazione in un'apposita classe prevedendone l'integrale soddisfazione, in parte mediante pagamento della somma fissa di euro 2.930.000 entro due anni dall'omologa definitiva e, quanto al saldo, entro sessanta giorni dalla vendita delle partecipazioni detenute in e in oppure, qualora tale vendita non si perfezionasse entro il 31/12/2023, mediante *datio in solutum* entro il 31/03/2024 delle ridette partecipazioni.

La debitrice ha motivato la proposta sul presupposto della natura chirografaria dei crediti di e dell'importanza del creditore, «*anche nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa*».

Quanto alla natura chirografaria dei crediti, il Tribunale ha condiviso l'impostazione seguita dalla debitrice e fatta propria anche dal commissario giudiziale secondo cui, nella specie, non troverebbe applicazione il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, decreto legislativo n. 123/1998, con riferimento quanto meno e sicuramente alla parte più significativa della domanda (per euro 15.000.000) che non riguarda infatti crediti restitutori derivanti dalla revoca di un finanziamento, neppure nel senso più ampio del significato attribuito dalla giurisprudenza alla norma, ma discende dagli obblighi di riacquisto delle partecipazioni sociali contenuti nei contratti sottoscritti tra le parti.

A conferma della correttezza dell'impostazione seguita milita anche la circostanza che , operatore qualificato del mercato e società di rilevante importanza pubblica, non ha contestato nella sede a ciò preposta (adunanza dei creditori) la collocazione del



proprio credito nella classe 5, né ha proposto domanda giudiziale per il riconoscimento del privilegio in esame (mai richiesto neppure nel corso della procedura), ma anzi ha deliberato, non si può credere senza cognizione di causa, di manifestare la propria intenzione di voto favorevole alla proposta di concordato.

**Tale ultima circostanza è stata stigmatizzata dall'opponente osservando che, per giurisprudenza pacifica di legittimità, l'eventuale rinuncia al privilegio da parte di un creditore debba essere espressa e non possa ritenersi implicita nella manifestazione di voto (l'art. 177, comma 2, legge fallimentare, prevede che i creditori privilegiati non abbiano diritto di voto se non rinunciano al diritto di prelazione).**

Al riguardo si osserva, tuttavia, che il caso di specie è ben diverso **dall'ipotesi contemplata dalla norma e che, pertanto, non può trovare applicazione la pur condivisibile giurisprudenza citata dall'opponente. L'art. 177, comma 2, presuppone, infatti, che la proposta di concordato riconosca un diritto di prelazione al creditore che intenda comunque votare: ai fini della validità del voto, sarà necessaria una rinuncia espressa al privilegio accordato.**

Nel caso in esame, invece, la proposta di concordato ha qualificato **come chirografario il credito di un'eventuale rinuncia al privilegio contestuale alla manifestazione del voto non sarebbe stata neppure ipotizzabile e, quindi, il voto deve considerarsi validamente espresso.**

Ad ogni buon conto si evidenzia che, anche escludendo il credito di dal quorum costitutivo e dal calcolo delle maggioranze, la proposta di concordato risulterebbe comunque approvata. Ed infatti, **l'eventuale eliminazione della classe 5 consentirebbe di vedere raggiunta sia la maggioranza assoluta (diminuendo la somma totale dei crediti ammessi al voto e sottraendo all'ammontare dei voti favorevoli quello di , la percentuale di approvazione del concordato passerebbe dal 71,96% al 69,36%), sia la maggioranza per classi (in quanto la proposta risulterebbe approvata da 8 classi su 11).**

La prova di resistenza risulterebbe superata, infine, anche nel caso in cui fossero esclusi dal calcolo del quorum e delle maggioranze i crediti riferiti sia alla classe 4 ( ) sia alla classe 5 (

**: l'ammontare dei crediti ammessi al voto passerebbe da euro 197.158.589,25 ad euro 175.738.135,23 e la maggioranza assoluta sarebbe raggiunta con la percentuale di voti favorevoli validi del 71,20% (pari ad euro 125.124.948,73); quanto alle classi, il concordato sarebbe approvato da 8 classi su 10.**

Il primo motivo di opposizione è quindi infondato e deve essere respinto.

\*\*\* \*\*

Con un secondo motivo di opposizione, ha **eccepito l'illegittimità della procedura per violazione dell'art. 177, comma 4, legge fallimentare, in particolare per essere stati ammessi al voto i creditori e , che non avrebbero potuto votare «in quanto portatori di interessi diversi e contrastanti dall'interesse dei creditori concordatari chirografari di**



Muovendo da un'interpretazione dell'art. 177, comma 4, come norma che sancisce un generale divieto di voto per i creditori in **conflitto di interessi**, l'opponente ha eccepito che e , in quanto soggetti finanziatori della proposta di concordato , si troverebbero in una condizione di «*irrimediabile conflitto di interessi con tutti gli altri creditori*» poiché nutrirebbero «*il diverso interesse a comprimere gli interessi e le aspettative del ceto creditorio*».

**Pur condividendo l'interpretazione estensiva dell'art. 177, comma 4**, come proposta dalla giurisprudenza di legittimità, il Collegio ritiene che il denunciato conflitto di interessi in capo a e

in concreto non sussista: gli investitori, infatti, non hanno alcun interesse contrario a quello dei creditori chirografari, posto che **l'eventuale omologa della proposta concordataria comporterebbe** anche per loro una significativa falcidia dei propri crediti (cfr. percentuali di soddisfazione delle classi 7, 11 e 12). Costoro hanno semmai una legittima aspettativa a che la procedura si concluda **positivamente, con l'omologa della domanda da loro stessi finanziata**.

Peraltro, qualora fosse ravvisabile il conflitto di interessi denunciato da , **quest'ultima si troverebbe a maggior ragione** in una condizione non dissimile da e : avendo depositato una proposta concorrente di concordato,

ha infatti interesse a che la domanda principale non sia omologata, in ipotesi anche se più vantaggiosa per i creditori di rispetto a quella concorrente.

In tutti i modi, anche laddove fosse precluso il voto agli investitori e , la proposta concordataria della debitrice risulterebbe comunque approvata.

**L'art. 177, comma 4, prevede infatti che i creditori in conflitto di interessi siano esclusi non solo dal voto, ma anche dal computo delle maggioranze.** Ne consegue che, procedendo nel senso indicato dalla **norma, l'ammontare dei crediti ammessi al voto e dei voti favorevoli** dovrebbe essere ridotto della misura corrispondente ai crediti di e , passando rispettivamente da euro 197.158.589,25 ad euro 153.539.825,42 e da euro 141.873.328,57 ad euro 98.254.564,74, con una percentuale di approvazione pari quindi al 63,99%.

La proposta risulterebbe poi approvata anche per classi poiché, eliminando le classi 7, 11 e 12, risulterebbe una maggioranza di 7 classi su 9.

Per completezza si osserva che la proposta concordataria risulterebbe approvata con le maggioranze prescritte dalla legge anche laddove, in aggiunta, non fossero computati i crediti e ed escluse le rispettive classi: in questo caso, i crediti ammessi al voto si ridurrebbero ad euro 132.119.371,40 e i voti favorevoli ad euro 81.506.184,90, con una percentuale di approvazione pari quindi al 61,69%. La proposta risulterebbe inoltre approvata da 5 classi sulle 7 ammesse.

Per le ragioni sopra esposte, anche il secondo motivo di opposizione deve ritenersi infondato e viene quindi respinto.





\*\*\* \*\*

Con un terzo motivo di opposizione, ha eccepito l'illegitimità della procedura per «violazione del diritto individuale di ciascun creditore a ricevere una informazione adeguata su tutti gli aspetti di rilievo per la adesione o il rigetto della proposta».

L'opponente ha contestato, anzitutto, la mancata trasmissione a tutti i creditori da parte del commissario giudiziale del parere *pro veritate* commissionato dalla stessa opponente al dott.

e relativo alla fattibilità del piano e della proposta concordataria di . Secondo la prospettazione della difesa di , a causa della mancata comunicazione di detto parere, i creditori avrebbero votato «nella inconsapevolezza della intervenuta compromissione definitiva della fattibilità economica del piano».

**Il rilievo dell'opponente è privo di fondamento.**

Ai fini di una consapevole espressione del voto è senza dubbio **corretto ritenere che l'informativa che deve essere resa ai creditori sia la più ampia e approfondita possibile.** Al riguardo, la legge fallimentare predetermina le modalità con cui il debitore, prima, e il commissario giudiziale, poi, devono provvedere in tal senso. Il ricorrente deve quindi allegare alla domanda di concordato la **relazione di un professionista indipendente che attesti, tra l'altro, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sotteso alla proposta.** Il commissario giudiziale, invece, deve provvedere alla predisposizione della relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.

Entrambi questi atti, finalizzati a fornire la massima informazione possibile sulle questioni più rilevanti concernenti la domanda di concordato, devono essere anticipatamente conosciuti da tutti i creditori, al fine di potere esprimere un voto informato.

Alla luce di questi principi, risulta quindi essere stata corretta la condotta del commissario giudiziale che ha ritenuto di non dovere **procedere, prima dell'adunanza dei creditori, alla comunicazione generalizzata del parere di parte fornitogli dall'opponente.**

**Si osserva, in tutti i casi, che all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori** ovvero nella sede elettivamente preordinata alla discussione della domanda di concordato e alla formazione della volontà del ceto creditorio, il Tribunale ha autorizzato la difesa di

a depositare il parere del dott. . I creditori sono stati quindi messi nelle condizioni di conoscere il contenuto di tale parere e di esprimere il proprio voto anche alla luce di quanto indicato in tale atto.

Per quanto sopra, ne consegue che nessuna violazione di norme di legge risulta accertata e che ai creditori è stata fornita adeguata informazione ai fini del voto.

**L'opponente ha poi contestato la violazione dell'art. 179, comma 2, legge fallimentare, poiché il commissario giudiziale non avrebbe informato i creditori, dopo l'approvazione del concordato, delle**



mutate condizioni di fattibilità del piano in relazione alle «*gravi difficoltà nella ristrutturazione del debito*».

Invero, **prima dell'udienza fissata per l'omologa, il commissario giudiziale ha comunicato a mezzo pec ai creditori che avevano espresso voto favorevole apposta circolare sulle vicissitudini occorse alla controllata**, proprio al fine di consentire loro di costituirsi nel presente giudizio per modificare eventualmente il voto. Ai creditori è stata quindi riconosciuta la possibilità di costituirsi **sino all'udienza di omologa, di prendere conoscenza del parere del curatore, di chiedere chiarimenti ed eventualmente di modificare il proprio voto.**

**Ne consegue che anche sotto questo profilo l'opposizione è infondata.**

Sempre con riferimento alla contestata carenza di adeguata **informazione ai creditori, l'opponente ha infine eccepito che il commissario giudiziale non avrebbe correttamente valorizzato l'attivo ricavabile dalle future azioni di responsabilità verso amministratori, ex amministratori e sindaci della**

**L'opponente ha osservato, in particolare, che la valutazione sul possibile valore di tali azioni a cui è pervenuto il commissario giudiziale (euro 2,7 milioni di euro) risulterebbe «ben lontana da quella effettuata dalla e prospettata ai creditori nella Seconda Proposta Concorrente Modificata, stimata nell'ordine di circa € 32.700.000,00 derivanti dalle azioni legali attive in genere ed circa € 5.000.000,00 a seguito dell'esercizio di azioni legali a cui è legittimata la brench**».

Anche questo motivo di opposizione è infondato.

**Premesso che le contestazioni dell'opponente sono del tutto generiche e comunque basate per relationem su atti e documenti non prodotti nel presente giudizio, il Collegio osserva che la valutazione di stima effettuata dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 è congruamente motivata, in specie con riferimento alla verifica della solvibilità dei soggetti destinatari delle azioni di responsabilità. Le considerazioni del commissario giudiziale trovano fondamento nella corposa relazione predisposta dall'ausiliario dott.**

(all. n. 11 alla relazione art. 172), il quale ha preso **molteplici variabili che potrebbero incidere sulla misura dell'attivo recuperabile in favore della procedura (tempi di recupero dei crediti; costi; alea del giudizio; capacità patrimoniale dei singoli debitori). All'esito delle complesse analisi sviluppate, l'ausiliario ha quindi prudenzialmente concluso che le somme recuperabili dallo svolgimento di azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci di non potranno essere superiori ad euro 2,7 milioni, recuperabili «nell'arco di non meno di 8 anni, già al netto di spese legali quantificabili in euro 2milioni».**

Per quanto sia oggettivamente difficile compiere valutazioni prognostiche dipendenti da variabili spesso non del tutto verificabili a priori, **il Tribunale ritiene che l'informativa resa ai creditori dal commissario giudiziale possa ritenersi oltremodo adeguata e abbia**



consentito agli stessi di potersi esprimere sulla proposta concordataria in maniera edotta.

\*\*\* \*\*

Con un quarto motivo di opposizione, ha contestato la fattibilità economica del piano concordatario, richiamando integralmente il parere commissionato al dott. **nell'ottobre 2022.**

Al riguardo, giova rammentare che il sindacato del Tribunale in sede di omologa del concordato preventivo è volto, principalmente, alla verifica della regolarità formale della procedura e **all'accertamento che i creditori** siano stati correttamente e congruamente informati in ordine alla proposta formulata dal debitore. Si tratta quindi di un controllo concernente, anzitutto, la fattibilità giuridica della proposta, intesa come rispetto delle norme di legge inderogabili, mentre quanto ai profili di fattibilità economica tale sindacato è limitato alla verifica della sussistenza o meno di **un'assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere i risultati prefissati ossia a realizzare la causa concreta del concordato (Cass. SSUU n. 1521/2013).** Gli aspetti **concernenti la convenienza del concordato rispetto all'alternativa fallimentare, invece, sono rimessi alla valutazione esclusiva del ceto creditorio, chiamato ad esprimersi attraverso l'esercizio del voto.**

Chiarito l'oggetto del sindacato del Tribunale in sede di omologa ed osservato che, nella specie, per quanto il piano concordatario della debba ritenersi fisiologicamente soggetto, quanto alla realizzazione degli obiettivi prefissati, ad un margine di incertezza connaturato a qualsiasi operazione di risanamento aziendale fondata su ipotesi prospettiche, il Collegio ritiene, in ciò confortato **dall'attestazione** allegata alla domanda e dal parere del commissario giudiziale, che detto piano non sia manifestamente inidoneo al raggiungimento dei risultati previsti.

A conferma di quanto affermato, si consideri che la lunga durata della procedura ha consentito di **verificare con esito positivo l'effettiva tenuta del piano, attraverso un confronto tra i dati previsionali in esso contenuti e i risultati in concreto raggiunti (cfr., al riguardo, pagg. 44 e ss. del parere ex art. 180 del commissario giudiziale, ove è dato conto, tra l'altro, dell'andamento della gestione nell'intero periodo concorsuale maggio 2020/novembre 2022, con evidenza di un risultato operativo sempre positivo).** **Nell'integrazione al proprio parere datata 28/02/2023, il commissario giudiziale ha poi ulteriormente precisato che «anche a consuntivo [...] le previsioni del parere pro-veritate si sono rivelate sbagliate a fronte di risultati a consuntivo in “  
” complessivamente allineati al Piano».**

Per queste ragioni il quarto motivo di opposizione deve essere respinto.

\*\*\* \*\*

Con un quinto ed ultimo motivo di opposizione, ha contestato la non convenienza della proposta concordataria **rispetto all'alternativa rappresentata dalla procedura di**



amministrazione straordinaria delle grandi imprese, ciò in quanto la debitrice avrebbe i requisiti dimensionali per accedere a tale procedura ed essendo pendente, di fronte al Tribunale di Bologna, domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza (comunque sospesa in attesa della definizione del presente giudizio).

Poiché \_\_\_\_\_ non è legittimata a contestare la convenienza della proposta concordataria, tale motivo di opposizione deve essere respinto.

L'art. 180, comma 4, legge fallimentare, infatti, stabilisce che la convenienza della proposta rispetto alle alternative in concreto praticabili può essere contestata soltanto da creditori dissenzienti che rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi al voto. Considerato che \_\_\_\_\_ è stata ammessa al voto per **23.956.695,77** e che l'ammontare totale dei crediti ammessi al voto è pari ad euro 197.158.589,25, ne consegue che il credito di

\_\_\_\_\_ rappresenta il 12,15% dei crediti ammessi al voto (ai presenti fini il risultato non cambia neppure, in contestata ipotesi, **escludendo dall'ammontare dei crediti ammessi al voto le classi 4, 5, 7, 11 e 12**, con riduzione della base di voto al valore di euro 132.119.371,40, rispetto al quale il credito di \_\_\_\_\_ rappresenterebbe comunque il 18,13%).

## **8. Conclusioni.**

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che:

- nessuna irregolarità si sia verificata nel corso della procedura;
- non sia riscontrabile una manifesta non attitudine del piano a raggiungere i **risultati indicati nell'arco temporale prestabilito**, anche alla luce delle prudenziali considerazioni del commissario giudiziale;
- **l'attestazione del professionista dott. \_\_\_\_\_** circa la veridicità dei dati aziendali e la f \_\_\_\_\_ risulti completa, logica nelle sue conclusioni rispetto alle premesse date e congruamente motivata;
- **parimenti congrua sia l'attestazione del medesimo professionista** in relazione alla funzionalità del mantenimento della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- le concrete modalità di esecuzione del piano siano illustrate **dall'attestatore in uno ad «un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa»** in capo alla debitrice ed anche sotto questo profilo la relazione appia sufficientemente motivata;
- **L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha deliberato in data 04/04/2023 nulla osta all'operazione di concentrazione risultante all'esito dell'esecuzione del piano \_\_\_\_\_** ;
- non avendo né \_\_\_\_\_ né \_\_\_\_\_ mai effettuato vendite o comunque operazioni commerciali nello \_\_\_\_\_ (a differenza del \_\_\_\_\_), non possa essere ragionevolmente



accertata alcuna violazione delle norme di tale Stato che, in tema di concorrenza, vietano operazioni di concentrazione sopra soglia; tutto ciò considerato, a fronte del positivo apprezzamento della proposta da parte del ceto creditorio, il concordato preventivo della deve essere omologato.

**p.q.m.**

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- I. omologa la proposta di concordato preventivo della (p.iva: 02720460357), con sede legale in ;
- II. conferma il dott. nell'Ufficio di Commissario giudiziale, con compiti di sorveglianza;
- III. dispone che la Società, tramite il Commissario giudiziale, provveda ad indicare il nominativo di almeno tre creditori aventi i requisiti per comporre il Comitato dei creditori e che abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso;
- IV. la Società provvederà al pagamento dei creditori rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione mediante riparti approvati dal Comitato dei creditori;
- V. nomina Liquidatore giudiziale, per quanto indicato nella proposta, il dott. , con studio in Modena;
- VI. dispone che il Liquidatore giudiziale provveda alla predisposizione di un programma di liquidazione, che dovrà essere approvato dal comitato dei creditori;
- VII. dispone che le somme riscosse dal Liquidatore dovranno essere accreditate su un conto corrente o su un libretto bancario vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;
- VIII. compiuta la liquidazione, il Liquidatore renderà il conto ai sensi dell'articolo 116 della legge fallimentare;
- IX. per gli atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare la Società chiederà autorizzazione al Comitato dei creditori e informerà previamente il Commissario giudiziale e il giudice delegato se gli atti predetti sono di valore superiore ad euro 50 mila e, in ogni caso, per le transazioni;
- X. ai sensi dell'articolo 182 comma 6 della legge fallimentare, dispone che il Commissario giudiziale ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172 comma 1, rediga un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 5, e lo trasmetta ai creditori a norma dell'articolo 171 comma 2;
- XI. rimette al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione.



Così deciso in Reggio Emilia il 06/04/2023, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

**il presidente**  
**Francesco Parisoli**

